

**DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA**

ANNO II. Mogadiscio, 28 Dicembre 1970 **Suppl. n. 9 al n. 12**

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO**ERRATA CORRIGE**

Il Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo n. 253 del 23 Novembre 1970, nomina Commissario Straordinario del Municipio di Mogadiscio.

Anzichè Capitano Osman Mohamed Gelle «Leggasi Maggiore Osman Mohamed Gelle.

PARTE PRIMA**ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI****FIRST PART****LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS**

LEGGE 27 Dicembre 1970, n. 76 — *Legge sulle Farmacie.*

Pag. 1452

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 11 Novembre 1970, n. 269 — *Cessazione dal servizio attivo del Magg. Aden Afrah Ossoble delle Forze di Polizia.*

» 1463

- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AA. RR. E LAVORO 5 Dicembre 1970, n. 270 — *Concorso a 22 posti di uditori in prova nel ruolo della Magistratura.* » 1465
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AA. RR. E LAVORI 20 Dicembre 1970, n. 271 — *Concorso a 25 posti di uditori in prova nel ruolo della Magistratura.* Pag. 1468
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AA. RR. E LAVORO 23 Dicembre 1970, n. 272 — *Revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del Cancelliere Mohamed Ahmed Wardere.* » 1469
-

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- REGIONAL COURT OF HARGEISA — *Petitioner for Abdillahi Hassan Rakoub. (351)* » 1470
-

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 27 Dicembre 1970, n. 76.
Legge sulle farmacie.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;
PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I — L'esercizio della vigilanza sulle farmacie

Art. 1

La professione farmaceutica è posta sotto la vigilanza del Ministero della Sanità.

Sezione II — Proprietà delle farmacie

Art. 2

1. Le farmacie possono appartenere ad una cooperativa farmaceutica avente come Direttore Tecnico resp. un laureato in farmacia.

2. Ferme restando le disposizioni della Legge sulle cooperative le cooperative istituite ai sensi della presente legge saranno composte da non meno di tre persone non appartenenti alla stessa famiglia di sangue.

Art. 3

Autorizzazione

1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è dato dal Ministero della Sanità con l'osservanza delle norme della presente Legge.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere dato solo:

- a) ad una cooperativa vincitrici di regolare concorso.
- b) le Amministrazioni locali, rispettando le disposizioni della presente legge possono istituire una o più farmacie nell'ambito del loro rispettivi confini territoriali.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere dato a condizione che:

- a) vi sia sede vacante secondo l'organico della città in cui si autorizza l'apertura e l'esercizio della farmacia;
- b) non vi sia fra le cooperative ed i singoli farmacisti, ove vi sono, alcuno che vuol trasferire la propria farmacia a tale sede.

Art. 4

Intrasefribilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente articolo non può essere trasferito a terzi.

CAPO II

CONCORSO

Art. 5

Pubblico Concorso

1. Il Ministero della Sanità se e quando ciò appaia necessario secondo la pianta organica di ogni città può bandire un pubblico concorso per uno o più posti di farmacie.

2. Il Ministero della Sanità nel provvedimento con cui bandisce il concorso indica:

- a) il numero dei posti vacanti;
- b) la città e la sede vacante;
- c) la data ed il luogo del concorso;
- d) i requisiti specifici necessari per partecipare al concorso con particolare riguardo alla disposizione del secondo comma del precedente art. 2.

3. Il bando di concorso è pubblicato sulla stampa locale almeno due mesi prima della data del concorso.

Art. 6

Ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso le cooperative aventi i requisiti indicati nel decreto con cui è bandito il concorso.

Art. 7

Commissione Giudicatrice

1. La Commissione Giudicatrice è composta:
 - a) dal Medico Regionale e in mancanza o impedimento da un medico nominato dal Ministero della Sanità, quale Presidente;
 - b) da un giurista laureato in giurisprudenza nominato dal Ministero della Sanità;
 - c) da due farmacisti nominati dal Ministero della Sanità;
 - d) da un funzionario del Ministero della Sanità con funzione di Segretario.

Art. 8

Requisiti

Oltre gli eventuali requisiti richiesti nel provvedimento con cui è bandito il concorso i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) I componenti delle cooperative devono essere Cittadini Somali;
E' per i cittadini stranieri devono avere buona condotta ed essere residenti nel territorio della Repubblica Democratica Somala da non meno di dieci anni;
- b) Atto istitutivo della cooperativa registrato presso il Tribunale Regionale;
- c) provata possibilità di possedere di sufficienti mezzi tecnici e scientifici per poter far funzionare una farmacia.

Art. 9

Criteri di valutazione

1. La Commissione Giudicatrice nella selezione fra i concorrenti considera i seguenti criteri di valutazione:

- a) il precedente impegno commerciale nel settore farmaceutico;
- b) l'aver costituito cooperativa di cui uno o più soci abbiano gestito precedenti farmacie nella piazza richiesta;
- c) tra le varie richieste di una stessa piazza avranno maggiore considerazione:
 1. — l'anzianità d'esercizio nella piazza medesima.
 2. — il congruo raggruppamento di più esercenti nella stessa piazza in una sola cooperativa.
- d) a parità di tutte le altre condizioni la piazza sarà sorteggiata.

2. La Commissione giudicatrice considerando i sopraelencati criteri forma la graduatoria dei concorrenti.

3. Nell'eventualità di piazze vacanti e non richieste da precedenti gestori nella Città, le piazze medesime saranno messe a libero concorso.

CAPO III

**CONCESSIONE DELLA LICENZA
DI APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA**

Art. 10

Licenza

Il Sindaco, accertata la regolarità del vincitore con le norme della presente legge e dell'adempimento delle altre formalità ed obblighi tributari previsti nelle norme regolanti la materia, concede la licenza di aprire ed esercitare una farmacia.

Art. 11

Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica:

- a) per dichiarazione di fallimento dell'autorizzato;

- b) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;
- c) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni che non sia stata preventivamente notificata all'autorità sanitaria del luogo ed alla quale la stessa autorità non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- d) per constatati fatti imputabili al Direttore Tecnico o all'esercente (ove esiste) dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;
- e) per morte dell'autorizzato.

La decadenza è pronunciata con decreto del Segretario di Stato.

2. Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti deve comunicare al Ministero della Sanità qualsiasi provvedimento relativo alla sospensione dall'esercizio professionale di un farmacista.

Art. 12

Domanda

Il vincitore, può entro 30 giorni, appena di decadenza, chiedere all'autorità competente il rilascio della licenza di aprire e esercitare la farmacia. La domanda deve contenere le generalità del Direttore Tecnico e dell'esercente, la data e luogo di nascita, il numero e la data dell'atto istitutivo se si tratta cooperativa.

Art. 13

Incompatibilità

Il commercio all'ingrosso e quello al minuto dei prodotti farmaceutici sono incompatibili.

Art. 14

Ispezione

Prima di concedere la licenza il Medico Regionale visita e ispeziona il locale accertando se offre le condizioni richieste per l'esercizio di una farmacia.

CAPO IV

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

Art. 15

Fornitura

L'esercente deve fornire alla farmacia gli arredamenti, le attrezzature, le provviste ed i medicinali necessari per far funzionare una farmacia media.

Art. 16

Veleni

1. Quando i Direttori Tecnici o i singoli esercenti spediscono veleni dietro ordinazione di un medico chirurgo o di un veterinario, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali notandovi il nome della persona cui furono spedite e dandone copia all'acquirente che la domandi. Quando le ricette contengono la prescrizione di materia velenose anche in minime dosi, queste ultime devono essere segnate in tutte lettere.

2. Qualora il farmacista nello spedire veleni su ordinazione di un medico chirurgo o di veterinario trova in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamente adatte, deve esigere che il medico, il chirurgo o il veterinario dichiarino per iscritto, nella ricetta stessa, che la somministrazione è sotto la sua responsabilità ed a quale uso deve servire.

Art. 17

Farmacopea

Il Direttore Tecnico o il singolo esercente della farmacia deve curare che la farmacia sia provvista di una copia della Farmacopea Internazionale che il nostro paese adotta fino a quando non si compilerà una nazionale.

Art. 18

Vendita

1. I produttori di medicinali ed i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base alla presente legge.

2. Il Direttore Tecnico o il singolo esercente non possono rifiutarsi di vendere le specialità di cui siano provvisti o di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia.

3. E' vietato il commercio sotto qualsiasi forma dei campioni medicinali.

Art. 19

Responsabilità

1. Il Direttore Tecnico è responsabile del regolare esercizio della farmacia e l'osservanza delle norme sanitarie e gli altri obblighi tecnici e scientifici previsti della presente legge.

2. Egli può essere coadiuvato o sostituito il caso di mancanze, assenza o impedimento da un farmacista diplomato, per un periodo non superiore a 60 giorni.

3. Se e quando ciò appaia necessario il Direttore Tecnico può essere sostituito da un altro farmacista laureato e per un periodo non superiore a sei mesi.

4. La sostituzione di cui al precedente comma deve essere comunicata all'Ufficiale Sanitario della Città in cui è situata la farmacia.

Art. 20

Orario di lavoro

1. Le ore di apertura e chiusura della farmacia sono determinate con ordinanza del Sindaco sentito il parere vincolante dell'Ufficiale Sanitario e del Medico Regionale.

2. Le farmacie di servizio notturno devono essere quotidianamente comunicate alla cittadinanza mediante più conveniente mezzo di comunicazione della Città.

Art. 21

Sospensione

1. Il Sindaco, su congiunta proposta dell'Ufficiale Sanitario e del Medico Regionale e con provvedimento motivato può sospendere la licenza di esercizio della farmacia per un periodo non superiore ad un mese.

2. Contro il provvedimento di cui al precedente comma si può ricorrere al Ministero della Sanità il quale decide al merito con provvedimento definitivo.

Art. 22

Ritiro della licenza

Il Segretario di Stato della Sanità, sentito il Medico Regionale e l'Ufficiale Sanitario può ritirare la licenza di esercizio della farmacia per i seguenti motivi:

- 1) — per abituale inosservanza delle norme della presente Legge;
- 2) — per abituale rifiuto di servizio notturno;
- 3) — per recidiva vendita di veleni od altre droghe la cui vendita non è consentita dalla legge;
- 4) — per i motivi di cui all'art. 12 della presente Legge.

CAPO V

**IL PREZZO ALL'INGROSSO ED AL MINUTO
DEI MEDICINALI E GLI OGGETTI COMPLEMENTARI**

Art. 23

Il prezzo all'ingrosso ed al minuto

Il prezzo all'ingrosso ed al minuto dei medicinali e degli altri oggetti complementari è determinato annualmente con decreto del Segretario di Stato alla Sanità di concerto col Ministero del Commercio e del Ministero dello Sviluppo Rurale e Veterinario.

Art. 24

Spese di trasporto

Il Ministero della Sanità nel determinare i prezzi di cui al precedente articolo tiene conto per ogni Città e vollaggio le spese di trasporto.

CAPO VI

PIANTA ORGANICA

Art. 25

La pianta organica della capitale

La pianta organica della capitale è approvata annualmente con decreto del Segretario di Stato alla Sanità sentito il Consiglio Supremo della Sanità.

Art. 26

La pianta organica delle altre Città

Le piante organiche delle altre Città (esclusa la capitale) sono approvate con decreto del Segretario di Stato alla Sanità su congiunta proposta del Medico Regionale o dell'Ufficiale Saniatrio.

Art. 27

Revisione della pianta

La pianta organica di ogni città può essere riveduta annualmente con la stessa modalità dell'approvazione della pianta stessa.

Art. 28

Distanze tra le farmacie

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni 10.000 abitanti. Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 29

Chiunque contravviene le disposizioni della presente legge; è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con reclusione da 3 mesi a 3 anni o con una ammenda da 300 a 5.000 ovvero con entrambi le pene congiuntamente.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30

Pianta organica

Le piante organiche di cui al Capo VII devono essere approvate entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Costituzione delle cooperative previste nella presente legge

1. Il Ministero della Sanità entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvederà alla riorganizzazione delle attuali farmacie della capitale in varie cooperative.

2. Per quanto riguarda le altre Città il Segretario di Stato alla Sanità tenendo conto la salute pubblica, la capacità degli attuali esercenti e la disponibilità di farmacisti laureati provvederà a prendere i provvedimenti necessari per portare le farmacie periferiche al livello di quello della capitale.

Art. 32

Deroghe

Per un periodo di 3 anni dalla entrata in vigore della presente legge il Segretario di Stato alla Sanità per provate e insuperabili difficoltà di natura pratico-tecnica o scientifica può esimare da una o più farmacie alcuni degli obblighi previsti nella presente legge.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° Gennaio 1971 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala e in serita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Mogadiscio, li 27 Dicembre 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Divi. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato alla Sanità
Dr. Mohamed Aden

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 11 Novembre 1970, n. 269.**

Cessazione dal servizio attivo del Magg. Aden Afrah Ossoble delle Forze di
Polizia.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969
e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTO il Decreto n. 21 del 1° Dicembre 1969, relativo all'orga-
nizzazione ed all'istituzione del Ministero dell'Interno e della
Polizia;

VISTO l'art. 10 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6 Tratta-
mento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate ed ai
Corpi Militarmente Ordinati;

CONSIDERATA l'opportunità di dispensare dal servizio per
inefficienza e scarso rendimento il Magg. Aden Afrah Ossoble delle
Forze di Polizia;

DECRETA:

Art. 1

Il sottoscritto Ufficiale delle Forze di Polizia, con decorrenza
16 Novembre 1970, è dispensato dal servizio attivo per inefficienza
e scarso rendimento:

Magg. Aden Afrah Ossoble.

Lo stesso cesserà dal servizio dopo aver goduto delle licenze
maturate delle quali usufruirà a partire dal 17 Novembre 1970.

Art. 2

Al medesimo compete all'atto della cessazione dal servizio
tutti i diritti previsti dalla Legge 31 Dicembre 1969, n. 6.

Art. 3

Il Comando Forze di Polizia è incaricato di dare esecuzione al presente Decreto.

Mogadiscio, li 11 Novembre 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Said Barre

Il Segretario di Stato all'Interno
Brig. Gen. Hussien Kulmie

Il Segretario di Stato alle Finanze
Ibrahim Megag Samantar

VISTO e registrato - Reg. n. 6, foglio n. 304.
Mogadiscio, li 27 Dicembre 1970.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

A V V E R T E N Z A

Le pagine del presente Bollettino Ufficiale n. 1 del 1 Gennaio 1970, sono state numerate per errore in modo progressivo a quelle dell'ultimo Bollettino Ufficiale del 1969.

Pertanto le pagine del presente Bollettino vanno considerate come portanti i numeri progressivi dal 1 al 16.


C O R R I G E N D U M

DECREE OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL
No. 1 of 9 December 1969, *Reconstitution of the Supreme Court.*

Article 3

Read as:

«Any decree or provision contrary to this decree is hereby abrogated».



**DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AFFARI
RELIGIOSI E LAVORO 5 Dicembre 1970, n. 270.**

Concorso a 22 posti di Uditori in prova nel ruolo della Magistratura.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO il Decreto Legge 7 Febbraio 1965, n. 1, contenente modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3 sull'Ordinamento Giudiziario, e successive modificazioni;

RITENUTO che, per il buon funzionamento dell'Amministrazione Giudiziaria, occorre bandire un pubblico concorso per esami per il conseguimento della nomina a Magistrato, riservato ai diplomati della Scuola di Discipline Islamiche, di cui all'art. 1, comma secondo, lettera (c), della Legge 15 Agosto 1966, n. 14;

SENTITO il parere conforme del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

DECRETA:

Art. 1

E' bandito un pubblico concorso per esami a ventidue posti di Uditore in prova nel ruolo della Magistratura.

Art. 2

Sono ammessi al concorso i cittadini somali che abbiano compiuto il ventesimo e non superato il trentanovesimo anno di età e che siano in possesso del Diploma della Scuola di Discipline Islamiche con specializzazione in diritto sciaraitico Takhassus o di un titolo di studio equipollente.

Art. 3

Gli aspiranti all'ammissione al corso medesimo devono far pervenire al Dipartimento Affari Giudiziari e Professionali del Ministero della Giustizia, Affari Religiosi e Lavoro, entro e non oltre il venticinquesimo giorno dalla data del presente decreto i seguenti documenti:

- a) domanda di ammissione in carta bollata da Sh. no. 3,
- b) originale o copia, rilasciata nelle forme di legge, del titolo studio;
- c) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
- d) certificato di buona condotta;
- e) certificato di nascita, che costituisca a tutti gli effetti accertamento unico, definitivo e irrevocabile della data di nascita del candidato;
- f) certificato di identificazione, corredato da fotografia autentica.

I funzionari dell'Amministrazione Civile e Militare dello Stato che intendono partecipare al concorso possono presentare, in luogo dei documenti di cui alle lettere (c) e (d) del precedente comma, un certificato dell'Ufficio ove prestano servizio contenente le loro complete generalità ed attestante la categoria e il grado del candidato.

Art. 4

L'esame di concorso consta di tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

- 1) — Diritto Sciaraitico;
- 2) — Codice Penale;
- 3) — Codice di Procedura Penale.

Le prove orali verteranno sulle stesse materie delle prove scritte e sull'Ordinamento Giudiziario.

Alle prove orali potranno partecipare soltanto i candidati che avranno riportato la media di 21/30 nelle tre prove scritte, con non meno di 18/30 in ciascuna di esse.

Art. 5

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

- | | |
|---|--------------|
| 1. — Sig. Abdullahi Mohallim Abdurahman | — Presidente |
| 2. — Sig. Scek Mohamed Mohamud | — Membro |
| 3. — Dott. Girolamo Marotta Gigli | — Membro |
| 4. — Sig. Abdurahman Hussen Samantar | — Membro |
| 5. — Issulidin Hassan Abdel Rahman | — Membro |
| 6. — Abud Amar Abud | — Segretario |

Art. 6

La data in cui avranno luogo le prove scritte ed orali sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà notizia agli interessati tramite gli organi di informazione.

Art. 7

Ultimate le prove scritte ed orali la Commissione esaminatrice formerà una graduatoria dei candidati in base alla votazione da ciascuno di essi riportata.

La graduatoria sarà approvata con decreto del Segretario di Stato alla Giustizia, Affari Religiosi e Lavoro.

Art. 8

I candidati risultati vincitori del concorso saranno assunti in prova quali Uditori per un periodo della durata di mesi sei, al termine del quale, dopo il giudizio di idoneità previsto dall'art. 20, comma secondo dell'Ordinamento Giudiziaro, saranno nominati Giudici Distrettuali con uno stipendio lordo mensile di Sh. So. 600 e con le indennità dall'art. 1 della Legge 6 Luglio 1965, n. 12.

Art. 9

Qualora nel periodo di mesi sei dall'espletamento del concorso dovessero rendersi vacanti dei posti nel ruolo della Magistratura possano essere assunti quali Uditori in prova, secondo l'ordine che, pur avendo superato le prove scritte ed orali, non siano risultati vincitori del concorso.

Art. 10

Alla determinazione delle modalità non previste nel presente decreto provvederà, secondo opportunità, la Commissione esaminatrice.

Art. 11

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Mogadiscio, li 5 Dicembre 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO
Prof. Abdulgani Scek Ahmed

VISTO e registrato - Reg. n. 1, foglio n. 286.

Mogadiscio, li 10 Dicembre 1970.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AFFARI
RELIGIOSI E LAVORO 20 Dicembre 1970, n. 271.
Concorso a 25 posti di uditore in prova nel ruolo della Magistratura.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO il Decreto Legge 7 Febbraio 1965, n. 1, concernente modificazioni alla Legge 3 Giugno 1962, n. 14, sull'Ordinamento del Governo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n.3, sull'Ordinamento Giudiziario e successive modificazioni;

VISTO il proprio Decreto 21 Settembre 1970, n. 218, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a 25 posti di Uditore in prova nel ruolo della Magistratura;

RITENUTA la necessità di prorogare fino al 30 Dicembre 1970 il termine di presentazione della domanda e dei documenti occorrenti per la partecipazione a detto concorso e di cui all'art. 3 del decreto citato;

DECRETA:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti occorrenti per partecipare al concorso a 25 posti di Uditore in prova nel ruolo della Magistratura, bandito con Decreto 21 Settembre 1970, n. 218, è prorogato fino al 30 Dicembre 1970.

Art. 2

Il presente Decreto ha efficienza immediata.

Mogadiscio, li 20 Dicembre 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO
Prof. Abdulgani Scek Ahmed

**DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA, AFFARI
RELIGIOSI E LAVORO 23 Dicembre 1970, n. 272.**

**Revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del Cancelliere
Mohamed Ahmed Wardere.**

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, sull'Ordinamento Giudiziario;

VISTO il Decreto 25 Febbraio 1970, n. 39, del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

VISTA la Legge 1° Aprile 1970, 29, sull'Ordinamento del Personale Civile dello Stato;

RITENUTO che con Decreto 3 Dicembre 1970 veniva disposta la sospensione cautelare dal servizio del Cancelliere Mohamed Ahmed Wardere, con il quale era stato iniziato procedimento penale;

— con sentenza della Corte di Sicurezza Nazionale in data 16 Dicembre 1970, detto Cancelliere è stato assolto dal reato ascrittogli;

— che pertanto occorre provvedere alla revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

DECRETA:

Articolo Unico

Il Decreto 3 Dicembre 1970, registrato il 7 Dicembre 1970 — Reg. n. 6, foglio n. 183 — che disponeva la sospensione cautelare dal servizio del Cancelliere Mohamed Ahmed Wardere è, a tutti gli effetti di legge, revocato.

Mogadiscio, li 23 Dicembre 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO
Prof. Abdulgani Scek Ahmed

VISTO e registrato - Reg. n. 6, foglio n. 290.
Mogadiscio, li 26 Dicembre 1970.

Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

THE REGIONAL COURT AT HARGEISA

CIVIL MISC. PETITION 10/70

Petitioner Abdillahi Hassan Rakoub & Sons.

Versus

Counter-Petitioner Somali National Bank — Hargeisa.

DECREE:

Petitioner filed a petition for cancellation of Circular Cheque No. 001276 for Shs. 35,000/- dated 2nd May, 70 in favour of Mussa Hassan Bakoub.

The Circular Cheque was issued by Banca Nazionale Somalia Hargeisa Branch. Petitioner states that the said Circular Cheque was payable in Mogadiscio but the cheques was destroyed in plane crash in Mogadiscio which the persons carrying the cheques travelled with.

The B. N. S. Hargeisa branch confirmed the Existance of such cheque and to their knowledge the circular cheque in question was not presented for payment vide letter reference XY-20-2955 of 20-7-70.

The Court ruled that Circular cheque No. 001276 be cancelled in accordance with Article 27 of Law No. 2 of 9th Sept, 65 & the payment to be effected after 30 days of the publication of this Decree in the Official Bulletin. The Petitioner is to pay publication fees.

O. IUSUF
President Regional Court
Hargeisa.